

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 09 del 6 aprile 2018

MEZZI DI PAGAMENTO VALIDI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso l'**obbligo della fatturazione elettronica** alle cessioni di carburante per motori (tra cui in particolare i veicoli stradali) effettuate **dal prossimo 1° luglio**, prevedendo contestualmente anche l'**abrogazione della c.d. "scheda carburante"** (si veda in proposito la ns circolare n. 4/2018 e l'articolo dedicato all'argomento pubblicato sul nostro sito).

Sempre a partire dalla medesima data, i **sogetti titolari di partita IVA**, oltre ad avere materialmente il **documento che comprova l'acquisto di benzina o gasolio (la fattura elettronica)**, al fine di poter dedurre la spesa sostenuta e detrarre la relativa IVA (con le limitazioni consentite dalla normativa di riferimento), dovranno **effettuare il pagamento del rifornimento esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili** (N.B.: restano esclusi da tale modalità di pagamento obbligatoria i privati, che potranno continuare ad usare il denaro contante).

Con il Provvedimento pubblicato il 4 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai mezzi di pagamento **consentiti, per la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa**, da parte dell'acquirente soggetto IVA, stabilendo che sono idonei **tutti i mezzi di pagamento tracciabili (diversi dal denaro contante)**, quali ad esempio:

- assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili (es. bancomat), che consentano l'addebito in conto corrente.

Per preservare l'operatività attuale, l'Agenzia delle Entrate specifica inoltre che, per l'acquisto dei carburanti **è possibile continuare a utilizzare le cosiddette "carte carburanti"**, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "*netting*" (in base a tali accordi il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla stessa società petrolifera). In questo caso è consentito che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, purché lo stesso **sia regolato con gli stessi mezzi tracciabili previsti dal provvedimento sopra citato** (sia con riguardo ai rapporti tra il gestore dell'impianto di distribuzione e la società petrolifera, sia tra quest'ultima e l'utente).

Restano **valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni**, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA), purché la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica e pagata con mezzi tracciabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI